

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE N. 2/2011

Padova, 5 dicembre 2011

**ACCORDO SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE
TECNICO E AMMINISTRATIVO-PER L'ANNO 2011-**

Il giorno 5 dicembre 2011, presso la sala "Canova" di Palazzo Storione, dell'Università degli Studi di Padova si sono riuniti:

la delegazione di parte pubblica nelle persone del Prof. Rino Rumiati (Delegato del Rettore – Prof. Giuseppe Zaccaria) e del Dott. Giovanni Graziuso (Delegato del Direttore Amministrativo – Arch. Giuseppe Barbieri) e

la delegazione sindacale nelle persone dei:

Sig. Osmano Clementi per le RSU

Dott. Tiziano Bresolin per la Flc CGIL

Dott.ssa Rosaria Perchinunno per la CISL Università

Sig. Luca Francescon per la UIL RUA

Prof. Giuseppe D'Amelio per la FED.CONFSAL/SNALS

Dott. Giuseppe La Biunda per la RdB – USB

Dott. Andrea Berto per la CSA della CISAL Università

PREMESSO CHE

L'indennità accessoria mensile è stata introdotta dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto nel 2005 dall'articolo 41, quarto comma, del CCNL del 27 gennaio 2005. Sulla base di tale disposizione, il contratto collettivo integrativo dell'Università di Padova (accordo stralcio del 20 febbraio 2006), accordo privo di termine di scadenza e dunque ancora vigente, ha previsto l'erogazione dell'indennità accessoria mensile, regolandone le modalità di calcolo e di distribuzione.

Tale indennità è stata successivamente regolata ad opera del CCNL 16 ottobre 2008, in particolare dall'articolo 88, che, rinviando alla contrattazione integrativa per la disciplina della modalità di riparto, ha sostanzialmente confermato la doverosità di tale voce retributiva, incrementandone il finanziamento.

L'indennità accessoria mensile trova perciò oggi la sua giustificazione nel CCNL del 2008, ed è regolata anche dal contratto integrativo stralcio del 2006, che non essendo assoggettato a termine di scadenza deve ritenersi vigente;

Anche il CCNL del 2008 deve ritenersi ancora in vigore ed è destinato a produrre effetti sino alla sostituzione ad opera di un nuovo contratto nazionale. Il comma 2 dell'articolo 2 del contratto in esame, infatti, recita "Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo".

Il decreto legislativo n. 150 del 2009, non ha abrogato i contratti collettivi nazionali vigenti e, anzi, tale circostanza sembra si possa desumere con chiarezza dalla lettura dell'articolo 29 dello stesso decreto che, addirittura, fa decorrere l'applicazione delle sanzioni, previste per il contrasto fra disposizioni contenute nel Titolo III (Merito e Premi) del d. lgs. n. 150 del 2009 e contratto collettivo, solo "a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 29 d. lgs. n. 150 del 2009).

Sebbene vi sia poca chiarezza del dato normativo, non vi è dubbio che per quanto riguarda l'indennità mensile di Ateneo, la contrattazione collettiva integrativa sia valida e produttiva di effetti. Il contrasto fra "nuove" norme imperative e contrattazione collettiva non può infatti riguardare una materia, quella dei trattamenti economici, che anche la più recente disciplina riserva espressamente alla contrattazione collettiva (cfr. art. 45, del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d. lgs. n. 150 del 2009). Il primo comma dell'articolo 45 del decreto n. 165 del 2001, infatti dice "1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio (...) è definito dai contratti collettivi".

Ciò detto e considerato che le disposizioni relative al trattamento economico incentivante (Titolo III del d. lgs. n. 150 del 2009), non possono inficiare le disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale di comparto (art. 29 d. lgs. n. 150), ne consegue che fino a quando in sede di rinnovo contrattuale la contrattazione non si adeguerà alle disposizioni del decreto n. 150, modificando la struttura salariale in ottemperanza ai dettami dell'articolo 45 del decreto n. 150 del 2009, conserveranno la propria validità le disposizioni della contrattazione integrativa che traggono la propria legittimità da una disposizione, addirittura da un rinvio, come nel caso in esame, del contratto collettivo nazionale.

In ragione di quanto sopra esposto, il presente accordo, in applicazione dell'art. 88, comma 2, lettera f CCNL 16.10.2008, riconosce al personale, l'indennità mensile d'Ateneo. Tale indennità accessoria mensile, da erogare al personale delle categorie B, C e D, in servizio nell'anno 2011, è finalizzata a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia organizzativa dei servizi resi dalle strutture in cui risulta funzionalmente articolato l'Ateneo, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Università, monitorato e valutato dagli organismi preposti anche in sede di attribuzione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario.

Come sopra accennato, l'art. 65 del D.Lgs. 150/2009, prevede l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi, entro il 31/12/2010, alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge. In proposito le parti dichiarano che il Titolo II, della parte I, del contratto integrativo di Ateneo, del 18/4/2002, e le successive modificazioni e integrazione, si intendono già adeguati ai principi del D.Lgs. 150/2009.

L'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, prevede che "Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9, comma 2-bis, della Legge 122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. In conseguenza di ciò il fondo è stato decurtato di 50.952,80, in ragione della modalità di calcolo suggerita dalla circolare del MEF n. 12/2011. E' stato infatti rilevato il personale in servizio per gli anni 2010 e 2011 con il seguente esito: 2266 all'1/1/2010, 2257 al 31/12/2010, 2242 all'1/1/2011, 2214 stimati al 31/12/2011. Pertanto la semisomma delle presenze 2010 è pari a 2261,5, mentre la semisomma delle presenze 2011 è pari a 2228. Dalla differenza delle due semisomme risulta una diminuzione di organico tra i due anni di riferimento di 33,5 unità di personale, pari all'1,48%. Tale percentuale su un fondo di € 3.442.756,49 porta alla riduzione di € 50.952,80. Per effetto di ciò sono stati proporzionalmente ridotti i tre fondi che costituiscono il trattamento accessorio: "fondo per compensi per lavoro straordinario", "fondo per la retribuzione di posizione e risultato categoria EP", "fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale".

Tutto ciò premesso

La Delegazione Pubblica e la Delegazione Sindacale per la contrattazione integrativa concordano quanto segue:

I fondi per il trattamento accessorio per l'anno 2011, nelle more della certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti sono provvisoriamente definiti pari a € 3.391.803,69 al netto delle ritenute Ente. Tale importo è ripartito nei seguenti istituti contrattuali:

Fondo per compensi per lavoro straordinario: tale fondo ammonta ad € 503.437,20 al netto delle ritenute Ente. I criteri generali per l'utilizzo del fondo sono previsti dall'art. 47 del CCIL, così come modificato nell'accordo n. 1/2006; si conferma in particolare che le strutture dell'Ateneo dovranno considerare quanto previsto ai commi 6 e 7. L'Amministrazione vigilerà sul rispetto dell'accordo, così come previsto dal comma 8 del citato articolo.

Fondo per la retribuzione di posizione e risultato categoria EP: tale fondo ammonta ad € 999.187,94 al netto delle ritenute Ente. Le linee generali di utilizzo di tale istituto sono disciplinate dagli artt. 40, 42, 43, 44 del CCIL.

Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale: tale fondo ammonta ad € 1.889.178,55 al netto delle ritenute Ente ed è così ripartito:

- 1.1. Progressioni orizzontali all'interno delle categorie.** Non si procederà nel 2011 alla programmazione di progressioni economiche orizzontali.
- 1.2. Remunerazione di particolari condizioni di disagio o rischio e reperibilità:** a tale istituto viene destinata la quota di €. 230.000,00 al netto delle ritenute Ente. Con l'utilizzo di tale istituto vengono remunerate le situazioni già previste dall'art. 58 del CCIL, le manifestazioni fieristiche e il servizio di front office, riguardante il Servizio Segreteria Studenti e le portinerie complesse.
- 1.3. Indennità di responsabilità per il personale di categoria B, C e D.** A tale istituto viene destinata la quota di €. 600.000,00 al netto delle ritenute Ente. Eventuali risparmi confluiscono nel fondo per l'indennità mensile.
L'utilizzo di tale istituto contrattuale avviene secondo quanto previsto dagli artt. 39, 40 e 41 del CCIL di Ateneo e in applicazione dell'art. 91 del CCNL in vigore.

1.4 Indennità accessoria mensile. Si stanZIA la somma di € 1.059.178,55 che sarà erogata al personale di categoria B, C e D, per un importo che rispetti le proporzioni stabilite dall'art. 55 del CCIL vigente e successive integrazioni.

Tale indennità non sarà erogata:

- al personale che già percepisce un'indennità incentivante da altro ente, di importo pari o superiore. In caso contrario, si eroga la sola differenza. Per il personale in convenzione con il SSN non si tiene conto della parte di equiparazione del trattamento fondamentale.

- al personale che abbia percepito un importo pari o superiore a € 4.500,00 nell'anno precedente per compensi derivanti da contratti e/o convenzioni con enti pubblici e privati nazionali o internazionali e/o da proventi conto terzi.

Il presente accordo sostituisce quanto stabilito in materia da precedenti accordi integrativi.

Considerando che non sono state programmate progressioni economiche orizzontali nel 2011, è possibile prevedere, salvo interventi legislativi di riduzione della spesa per il pubblico impiego, che il salario accessorio del 2012 non sarà inferiore al 2011, tenuto conto anche delle decurtazioni da riduzioni di organico, dei recuperi delle differenze retributive del personale cessato e dei passaggi di categoria e della RIA. Le parti concordano pertanto di mantenere inalterato anche per il 2012 gli stessi criteri distributivi del salario accessorio del 2011. Le parti si riconvocano per definire l'allocazione degli eventuali scostamenti.

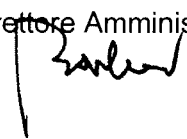
Il presente accordo sarà stipulato con sottoscrizione definitiva dopo l'approvazione formale degli Organi collegiali di Ateneo, ivi compreso il Collegio dei revisori dei conti e la ratifica formale della RSU e delle OO.SS.

LA DELEGAZIONE PUBBLICA

Il Magnifico Rettore



Il Direttore Amministrativo



LA DELEGAZIONE SINDACALE

RSU



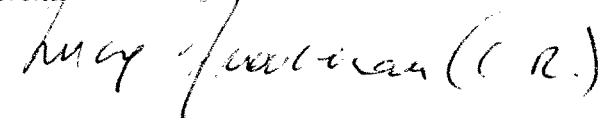
Fic CGIL



CISL Università

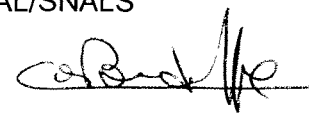
FIRMATO 

UIL RUA

 (C.R.)

FED.CONFSAL/SNALS

RdB - USB



CSA di CISAL Università